

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2002/44/CE che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (vibrazioni).

In particolare, in ordine ai contenuti dello schema di decreto legislativo si osserva che:

- **l'art.1** fissa il campo di applicazione;
- **l'art.2** fornisce le definizioni di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e di vibrazioni trasmesse al corpo intero;
- **l'art.3** fissa i valori di azione e i valori limite di esposizione alle vibrazioni definite all'art. 2;
- **l'art.4** prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da esposizione a vibrazioni, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, nonché le modalità di tale valutazione con riferimento all'allegato I, prevedendo, in particolare, che i soggetti preposti alla valutazione e misurazione nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, come disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 626, debbano essere adeguatamente qualificati;
- **l'art. 5** individua le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio.
- **l'art. 6** stabilisce il contenuto, nel caso specifico, della formazione e informazione dei lavoratori previste dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs.626/94;
- **l'art. 7** individua i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nonché gli obblighi del datore di lavoro nei casi in cui detta sorveglianza riveli anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni;
- **l'art. 8** prevede l'obbligo di istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio e stabilisce le informazioni che in essa devono essere contenute.
- **l'art. 9** concede deroghe, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, come previsto dalla direttiva, nei settori della navigazione marittima ed aerea e nei casi in cui l'esposizione varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare i predetti valori limite. E'

stato previsto che la deroga sia concessa dagli organi di vigilanza territorialmente competenti;

- **l'art. 10** prevede che gli adeguamenti tecnici dell'allegato discendenti da direttive comunitarie possano essere effettuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute;
- **l'art. 11** contiene la clausola di cedevolezza;
- **l'art. 12** è stato riservato alle sanzioni;
- **l'art. 13** detta le abrogazioni e fissa l'entrata in vigore in generale ed in casi particolari secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/44.

## RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

A) La direttiva 2002/44/CE stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (vibrazioni).

Essa è la sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs.626/94) e deve essere attuata entro il 6 luglio 2005.

La legge comunitaria 31 ottobre 2003, n.306, prevede una delega al Governo per il recepimento della predetta direttiva entro il 30 maggio 2005.

B) Il decreto proposto dà attuazione alla citata direttiva introducendo nella legislazione nazionale specifiche norme per l'esposizione dei lavoratori a vibrazioni.

C) Trattasi di recepimento di una direttiva comunitaria, adottato in aderenza al dettato della direttiva stessa..

D) ed E) Trattasi di obbligo discendente dall'appartenenza all'Unione Europea. In particolare, il testo, all'articolo 10, ricalca la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 306 del 2003, legge comunitaria di delega, prevedendo che la disciplina introdotta, per le materie di competenza legislativa delle regioni, trovi applicazione fino alla data di entrata in vigore della eventuale normativa emanata autonomamente dalle regioni e province autonome, pur sempre nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

## **IMPATTO AMMINISTRATIVO:**

Non si prevedono oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni.

## **RELAZIONE TECNICA**

**Il provvedimento recepisce la direttiva 2002/44/CE che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (vibrazioni).**

**Dallo schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rilevato che gli adempimenti dettati dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro erano già tenuti in base alla disciplina del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e successive modificazioni, oltre che, in parte, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 e di cui alla voce 48 della Tabella di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.**

**I predetti obblighi di sicurezza pertanto continueranno ad essere adempiuti dalle Amministrazioni nei limiti delle risorse proprie già a tali fini destinate.**

**Va poi evidenziato che il rischio vibrazioni attiene ad un numero limitatissimo di attività quali, ad esempio, quelle collegate ad opifici di tipo industriale e che, peraltro, tali attività nel settore pubblico si rinvencono con riferimento a soggetti, come in particolare le forze armate, in relazione alle quali ai sensi dell'articolo 1 del decreto in esame resta comunque ferma la specifica normativa tecnica già vigente ed individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e successive modificazioni.**